



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 22-04-2021	OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2021
-------------------------	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **aprile**, previo inviti si è riunita la Giunta Comunale, alle ore **18:40** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	LUZII ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	MACRILLANTE ANTONIO	ASSESSORE	PRESENTE
3.	IACHINI TATIANA	ASSESSORE	ASSENTE
4.	DI BATTISTA ADRIANO	ASSESSORE	PRESENTE
5.	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SARA DI GESUALDO**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

RILEVATO CHE, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

VISTO inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

DATO ATTO CHE questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2019 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

RILEVATO CHE questo Comune, per l'anno 2021 ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda individuale:

1. Mensa scolastica;
2. Trasporto scolastico;
3. Asilo nido.

DATO ATTO che il servizio di **Trasporto scolastico**, peraltro non essendo annoverato quale servizio a domanda individuale né dal D. L. n. 55/1984 né dal DM 31 dicembre 1983 emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, né infine, dal D. Lgs. 63/2017 che ha novellato l'art. 112 TUEL, non rientra nel novero dei servizi a domanda individuale, bensì, come è stato chiarito dalla recente giurisprudenza amministrativa, è servizio pubblico di trasporto il cui costo deve essere coperto nel rispetto dell'art. 117 TUEL (così in particolare la delibera n. 46 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, del 27 maggio 2019);

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D. Lgs. 63/2017 ed in particolare l'art. 5 a termini del quale gli enti locali *«assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati»*;

PRESO ATTO della pronuncia n. 76/2019 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia, che ha precisato come *“nell'obbligatorio rispetto dell'economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l'effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare*

l'integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v-C.d.C Sezione regionale di controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza";

RICORDATO come il trasporto scolastico sia un servizio pubblico direttamente connesso al diritto allo studio costituzionalmente garantito, rivolto alle famiglie a sostegno della fruizione dell'istruzione di base e delle finalità sociali che, anche tramite l'erogazione di questo servizio - prioritario per il supporto al diritto allo studio - i Comuni perseguono;

RAMMENTATO pure che, proprio una ricostruzione del richiamato quadro normativo costituzionalmente orientata, specialmente intesa al perseguimento dell'uguaglianza sostanziale degli studenti, ha consentito di riconoscere, come si è espressa la Sezione autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019 che *"nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente";*

CONSIDERATO opportuno, pertanto, prevedere nell'ambito dei servizi erogati a condizione di compartecipazione alla spesa anche quello in parola, stabilendone il corrispondente importo a carico degli utenti;

RILEVATA la necessità di determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";*

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000,

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

DI DETERMINARE le tariffe per il servizio mensa, per l'anno 2021, come da prospetto allegato A parte integrante del presente atto, le tariffe per il servizio trasporto scolastico, come da prospetto allegato B parte integrante del presente atto e le tariffe per il servizio di asilo nido, come da prospetto allegato C parte integrante del presente atto;

DI DARE ATTO CHE le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 22,53%, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Descrizione del servizio riferito ad anno intero	Entrate riferimento anno intero	Spese riferimento anno intero	% di copertura
Mense	€ 40.500,00	€ 99.000,00	40,90%
Trasporto scolastico	€ 11.800,00	€ 213.000,00	5,54%
Asilo nido	€ 27.000,00	€ 40.000,00	67,50%
<i>TOTALE</i>	<i>€ 79.300,00</i>	<i>€ 352.000,00</i>	<i>22,53%</i>

DI DARE ATTO che le suddette entrate e le spese si intendono per l'intero anno e che, in caso di effettuazione dei servizi per un periodo minore, le stesse saranno rimodulate in bilancio per il periodo di riferimento;

DI PRENDERE NOTA che questo Ente, non trovandosi in situazione di deficiarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.

Allegato A**DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021
MENSA SCOLASTICA**

Descrizione	Tariffa
Costo buoni pasto alunni	€ 4,00
Costo buoni pasto insegnanti	€ 5,50

È prevista una riduzione del 50% della spesa di gestione mensile in presenza nel medesimo nucleo familiare di almeno due figli che usufruiscono del servizio.

È prevista l'esenzione al pagamento dei servizi di mensa e spese di gestione per le persone in possesso dei requisiti della Legge 104/92 rilasciata dalle autorità competenti.

Allegato B**DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021
TRASPORTO SCOLASTICO**

ISEE	NUMERO FIGLI	RETTA
Fino a € 9.000,00		<u>ESENTE</u>
da € 9.000,01 a € 15.000,00	1	€ 50,00
	2	€ 85,00
	3	€ 120,00
da 15.000,01 in poi	1	€ 80,00
	2	€ 120,00
	3	€ 150,00

È prevista l'esenzione al pagamento dei servizi di trasporto per le persone in possesso dei requisiti della Legge 104/92 rilasciata dalle autorità competenti, previa presentazione della domanda presso l'ufficio scolastico.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 28 DEL 17-03-2021

**OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE
TARIFE E CONTRIBUZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI
DI GESTIONE PER L'ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 13-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole

X Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 13-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo**

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 30 del 22-04-2021 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data _____ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

Sant'Omero li,

PROT. N.

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO (art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero li,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SARA DI GESUALDO